



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 58 del 13/05/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2004, n. 606

Minervino Murge (Ba) - Coltivazione cava di calcarenite in loc. "Tufare". Rilascio autorizzazione paesaggistica di cui art. 5.01 e all. 3 NTA del PUTT/P. Ditta Lorizzo Nunzia.

L'Assessore Dr. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dai Dirigenti dell'Ufficio e del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

"Il P.U.T.T./paesaggio, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000, all'allegato 3 prevede, per gli interventi in zone sottoposte al vincolo paesaggistico, che l'autorizzazione di cui all'art. 5.01 delle N.T.A., relativa all'attività estrattiva, nel caso in cui lo strumento urbanistico generale del territorio comunale interessato non sia adeguato al P.U.T.T. medesimo, sia rilasciata dalla Giunta Regionale.

In relazione a quanto sopra, il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica, considerato che il Comune di Minervino Murge - interessato dal progetto di cava in esame - non dispone, allo stato, di strumentazione urbanistica generale adeguata al PUTT e, considerata altresì l'assenza di uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle N.T.A del PUTT, ha proceduto all'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di riattivazione e di coltivazione della cava in loc. "Le Tufare", presentata dalla ditta Lorizzo Nunzia, che interessa un ambito territoriale esteso di valore "D".

Con nota dell'8.05.03 la predetta ditta ha trasmesso la relazione paesaggistica richiesta dall'Allegato 3 delle NTA del PUTT.

Con nota del 16.10.2003 la ditta interessata ha trasmesso integrazioni scritto-grafiche che, con maggior dettaglio, illustrano le fasi di coltivazione e ripristino.

Per quanto riguarda gli elaborati di progetto (piano di coltivazione, piano di recupero, relazione tecnica, ecc.) gli stessi risultano acquisiti all'Ufficio Urbanistico con nota del 20.12.2002 n. 3822 dell'Ufficio Minerario Regionale.

Il progetto di coltivazione interessa le particelle 3, 4 e 9 del Fg. 50 del Comune di Minervino Murge per una superficie utile ai fini estrattivi di Ha 1,30, al netto della fascia di rispetto lungo il confine di proprietà e di quella occupata dalla gradonatura dei fronti, per un volume estraibile stimato in 125.200 mc.

Dagli atti e dalla documentazione fotografica trasmessa si rileva che trattasi di un'area in parte già sfruttata nel passato da attività estrattiva, al pari degli adiacenti siti della località "Tufare".

La Ditta richiedente intende riattivare ed ampliare una cava dismessa di calcarenite della superficie di 4.300 mq per la produzione di inerti da utilizzare nella costruzione di opere stradali (rilevati, massicciate, sottofondi).

Il piano di coltivazione in progetto prevede, nella 1^a fase di attuazione, a partire proprio dalla cava esistente, l'abbattimento dei fronti attuali e l'avanzamento in direzione Ovest ed Est, fino a raggiungere i limiti di progetto, portandosi a quota dell'attuale piano cava.

Successivamente, (II fase) è previsto l'approfondimento di circa 8,00 m del fondo cava, sino a portarlo in quota con la S. V. delle Tufare.

Per l'abbattimento del "tufo" è previsto l'uso esclusivo di mezzi meccanici.

Per il completo sfruttamento dell'area, secondo il piano di coltivazione ed i mezzi a disposizione, è stato previsto un tempo minimo di cinque anni.

La morfologia dei luoghi, in leggero declivio verso la comunale "Le Tufare", configura un tipo di cava a "fossa".

A fine coltivazione si avrà, rispetto allo stato attuale, una più estesa arca scavata limitata da fronti gradonati di altezza complessiva di 15 m.

Il progetto di ripristino e di recupero, anche ai fini paesaggistici dell'area di cava, prevede il riutilizzo ad uso agricolo della medesima, previa adeguata sistemazione del piano finale con un tappeto di materiale drenante grossolano, con sovrapposto terreno vegetale per la messa a coltura di un vigneto o di un oliveto.

Più in generale, in riferimento ai profili di carattere ambientale, l'area d'intervento non rientra in siti di interesse comunitario S.I.C. e/o Z.P.S. ed è esterna alla perimetrazione dell'istituendo parco dell'Alta Murgia.

Con specifico riferimento ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, direttamente vincolanti ai fini del presente provvedimento si evidenzia che il P.U.T.T./P perimetra ambiti territoriali, con riferimento ai livelli dei diversi valori paesaggistici attribuiti di:

Valore eccezionale "A"

Valore rilevante "B"

Valore distinguibile "C"

Valore relativo "D"

Valore normale "E"

I terreni e gli immobili compresi in tali ambiti, ad eccezione di quello di valore "E", sono sottoposti a tutela diretta dal piano e non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico e del loro aspetto esteriore senza che per tali lavori sia stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA.

Nello specifico l'area interessata dalla riattivazione ed ampliamento della cava in esame risulta ricadere nell'Ambito Territoriale Esteso di valore relativo "D", definito dall'art. 2.01, punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P "laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività".

Quale primo livello di tutela paesaggistica, l'impianto normativo del PUTT prevede per gli ATE l'applicazione degli indirizzi di tutela (art. 2.02) che, per gli ambiti di valore relativo "D", prescrivono la "valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche"

In riferimento ai tre sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche in cui è stato suddiviso e perimetrato il territorio regionale (punto 2.1 dell'art. 1.02), gli elementi strutturanti il territorio sono stati articolati nei sottosistemi:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Per essi trovano applicazione le direttive di tutela di cui all'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P.

Infine il piano riconosce, nell'ambito dei singoli sottosistemi, le emergenze, ovvero singoli beni da assoggettare alle prescrizioni di base direttamente vincolanti e applicabili in sede di rilascio di autorizzazione per interventi diretti.

Con specifico riferimento al tipo di intervento (riattivazione di una cava dismessa e ampliamento) - che di fatto si configura come nuova attività estrattiva in termini di distinzione operata dal PUTT-, l'allegato n. 3 delle richiamate NTA, p.to 3.03, consente, per gli interventi in ambito "D", il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Allo stato, stante l'assenza di uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA del PUTT e il mancato adeguamento dello strumento urbanistico generale del Comune di Minervino allo stesso PUTT (art. 5.06 delle NTA), la prescritta autorizzazione paesaggistica resta in capo alla Giunta Regionale (all. 3, NTA del PUTT).

Questo Settore, con nota n. 3231/2° del 17/4/2003, ha segnalato la presenza di lineamenti morfo-idrologici connessi al "Canale Cavallaro" all'Ufficio Minerario regionale.

In esito a detta situazione, dallo studio paesaggistico prodotto si evince che la naturale struttura paesaggistica dei luoghi interessati dal progetto di cava in esame risulta in gran parte già modificata dalla attività estrattiva intrapresa nel passato - e da tempo abbandonata - testimoniata dai tagli di roccia e dai vistosi fronti che bordano la cava dismessa.

Il sito di cava si colloca nell'ambito di un pianoro spoglio di vegetazione e privo di costruzioni, a tratti ondulato, in declivio verso l'impluvio del Canale Cavallaro dove, lungo la sponda in destra idraulica, nel passato è stata esercitata una intensa e caotica escavazione del "tufo". Le modifiche introdotte in loc. "Le Tufare" con le attività di cava esercitate nel passato e allo stato dismesse, condizionano di fatto l'attuale paesaggio in termini di valore estetico e di percezione visiva, giacché l'escavazione della calcarenite, iniziata a partire dalla sponda del canale, si è sviluppata per estesi tratti ed ha prodotto brusche alterazioni morfologiche.

Dal confronto tra il progetto e le previsioni della pianificazione paesistica regionale è emersa la presenza di ATI (Ambiti Territoriali Distinti) relativi agli "usi civici" - e alla zona faunistica individuata come "Zona a gestione sociale".

Con riferimento al gravame degli "usi civici", la ditta proponente ha prodotto apposita certificazione Prot. n. 309 del 14.4.2003, rilasciata dall'Ufficio Regionale Usi Civici, dalla quale risulta che dalle prime verifiche risalenti al 1951-58-60, le particelle 3, 4, e 9 del Fg. 50, oggetto d'intervento, non risultano gravate da usi civici, ancorché non siano state definitivamente concluse le operazioni di verifica demaniale ex l.r. n. 7/98.

Tale circostanza si rileva, tuttavia, ininfluente ai fini del presente provvedimento comportando, tutt'al più, la sussistenza del vincolo ex D.Lgs. 490/99 nei confronti del quale si procede al pari del vincolo paesaggistico imposto dal PUTT.

Per quanto attiene, invece, la presenza della "Zona a gestione sociale" "C4 Bassa Murgia", le specifiche norme di tutela del PUTT di cui all'art. 3.13 considerano "aree protette - da assoggettare a tutela paesaggistica, specifiche zone faunistiche come definite dalla l.r. n. 10/84, tra le quali non figura la "Zona a gestione sociale".

In relazione infine, alla presenza del "Canale Cavallaro" nell'area di contesto del sito d'intervento, lo stesso risulta individuato nell'elenco delle acque allegato al PUTT quale corpo idrico di tipo "A", ovvero acqua pubblica.

Tale tipo di individuazione, tuttavia, non trova riscontro né nell'elenco dei "corpi idrici superficiali" classificati pubblici con R.D. 1375/33, né nell'apposita cartografia tematica dell'Idrologia superficiale "ATD", quale bene da sottoporre alle specifiche norme afferenti i "corsi d'acqua".

A tale riguardo la ditta interessata ha prodotto apposita certificazione del 12.12.2003 n. prot. UO 1/11229-03, rilasciata dal competente ufficio del Genio Civile di Bari, con la quale si precisa che il canale Cavallaro non risulta inserito nell'elenco delle acque pubbliche approvato con R.D. n. 1775/33.

Nei confronti di detto canale il progetto ha messo in evidenza i rapporti tra il piano di coltivazione programmato e gli elementi morfo-idrologici del canale Cavallaro.

Nello specifico, i lineamenti morfo-idrologici risultano, nel complesso, abbattuti dalla attività estrattiva esercitata nel passato.

Permangono residui elementi riportati nell'apposita cartografia e documentazione fotografica inserite nella "Relazione Integrativa". L'alveo del canale risulta esterno all'area di cava, mentre il progetto di

coltivazione - aggiornato e ridimensionato con l'integrazione del 16.10.03 - ha escluso dall'escavazione la fascia larga 20 m posta tra il canale e la cava esistente, conservando l'attuale fronte roccioso della vecchia cava e la viabilità di accesso esistente.

Il mantenimento del diaframma roccioso esistente lungo il canale maschera la nuova attività estrattiva che avverrà all'interno di un'area già parzialmente scavata, senza introdurre significative modifiche rispetto alla situazione attuale in termini di percezione visiva e di valore estetico del sito.

Il progetto in esame interviene - giova ripetere - su di un sito già escavato e ne limita l'estrazione nell'area oltre il diaframma esistente a tutela del panorama e dei residuali lineamenti morfo-idrologici legati al canale Cavallaro.

Per quanto sopra, non si rilevano impedimenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta in relazione alla classificazione "D" dell'Ambito Territoriale Esteso interessato, atteso che in tale ambito è consentita l'apertura di nuova cava (All. 3 NTA).

Ciò in relazione alla specifica circostanza che l'attività estrattiva riguarda aree già modificate.

Per le motivazioni in precedenza espresse non sono emersi vincoli impeditivi nei confronti degli ambiti territoriali distinti, riguardanti la presenza del gravame degli "usi civici", della "zona a gestione sociale" e del Canale Cavallaro

Premesso quanto sopra, si è del parere che l'intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione ed alla trasformazione paesaggistica già operata a seguito delle attività estrattive esercitate nel passato nel sito interessato, possa ritenersi compatibile con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato.

Ciò in ragione anche delle misure di attenuazione adottate in progetto, quali la gradonatura dei fronti di cava e il mantenimento dell'attuale diaframma roccioso lungo il canale, che meglio favoriranno processi di integrazione e di naturalizzazione del sito.

In siffatte condizioni iniziali, l'attenzione deve essere prevalentemente volta al recupero finale dell'area quale opportunità per conseguire un accettabile livello di riqualificazione paesaggistica di un sito allo stato fortemente compromesso e verosimilmente destinato ad un lento e progressivo degrado.

In tal senso il previsto recupero, con il nuovo ruolo economico di natura agricola attribuito dal progetto al sito a fine coltivazione, in coerenza con il contesto rurale dei luoghi, concorre a favorire la graduale trasformazione del fisiotopo, quale si rivela essere un sito di cava dismesso, in biotopo.

Pertanto, la residuale trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico - che tuttavia l'intervento in progetto comporta - poiché non interferisce significativamente con alcuna componente di riconosciuto ruolo paesaggistico, è da reputarsi ancora compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Ciò stante, alla luce di quanto in precedenza riportato, la localizzazione dell'intervento di che trattasi si reputa, in linea di massima, idonea dal punto di vista paesaggistico in quanto non in contrasto con le N.T.A. del P.U.T.T./P. che disciplinano i processi di trasformazione fisica e d'uso del territorio in funzione della salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali consentendo, negli ambiti classificati A.T.E. di tipo "D", l'apertura di nuove cave.

Tuttavia, ed in considerazione che il canale Cavallaro, ancorché non individuato come corpo idrico superficiale dall'apposita cartografia del PUTT, risulta in ogni caso censito quale Il acque pubblica " nell'elenco dell'idrologia superficiale allegato alle NTA del medesimo PUTT, si ritiene in questa sede, in via cautelare, escludere dalla coltivazione la fascia profonda 150 m dal canale, quale area annessa, assoggettata alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 delle NTA del PUTT.

Premesso quanto innanzi ed in relazione all'allegato 3, punto 3.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si ritiene di poter rilasciare l'autorizzazione paesaggistica richiesta per la coltivazione della cava in loc. "Le Tufare", a condizione che sia esclusa dalla coltivazione la fascia di terreno profonda 150 dal canale.

Al termine della coltivazione, per favorire un ripristino paesaggistico che meglio possa integrarsi nel contesto dei luoghi, si rende necessario condizionare il progetto di recupero previsto dalla l.r. n. 37/85 alle seguenti prescrizioni:

- ancorché previsto in progetto, si rimarca la necessità di smaltire le acque meteoriche provenienti da monte attraverso adeguato canale di guardia lungo il perimetro di cava, favorendo i deflussi verso il canale Cavallaro.

- favorire, per quanto possibile, al fine di ottenere il mascheramento dei fronti rocciosi a fine coltivazione, l'inerbimento delle scarpate di raccordo tra fronte e gradone roccioso da realizzarsi con la copertura di terreno vegetale maturo e/o reso fertile, la semina a spaglio e la messa a dimora di essenze autoctone cespugliose.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti, ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.01 allegato 3.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dalla presente autorizzazione paesaggistica l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, connessi all'intervento proposto in capo ad altre Amministrazioni pubbliche, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 lett. d), della L.R. 7/987.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01.

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dai Dirigenti del Settore e dell'Ufficio II;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE, alla ditta "Lorizzo Nunzia", l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01 delle N.T.A. del PUTT/P, allegato 3 punto 3.03 per le motivazioni e con le prescrizioni riportate in narrativa.

DI PRECISARE che la presente autorizzazione ha validità per un periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori progettati se non ancora completati, devono essere oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
